



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 59 del 31/08/2018	OGGETTO: "Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate Riscossione." APPROVATA
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 19:55 in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 23/08/2018 prot. n.505/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria di seconda convocazione**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ABBAGNATO Paola	X		FOTI Antonio		X	OLIVA Alessandro		X
ALESCI Francesco		X	ITALIANO Antonino	X		PIRAINO Rosario		X
ANDALORO Alessio	X		MAGISTRI Simone		X	PULIAFITO Luigi	X	
BAGLI Massimo	X		MAGLIARDITI Maria	X		QUATTROCCHI Stefania	X	
CAPONE Maurizio		X	MAIMONE Martina		X	RIZZO Francesco		X
COCUZZA Valentina	X		MAISANO Damiano	X		RUSSO Francesco		X
COPPOLINO Franco Mario	X		MANNA Carmela	X		RUSSO Lydia		X
DE GAETANO Francesco		X	MIDILI Giuseppe		X	SARAO' Santi Michele		X
DI BELLA Giovanni		X	NANI' Gaetano		X	SINDONI Mario Francesco		X
FORMICA Pietro Tindaro	X		NASTASI Gioacchino Franco		X	SPINELLI Fabrizio	X	

PRESENTI N. 13	ASSENTI N. 17
-----------------------	----------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. **Michele BUCOLO**.

E' presente l'Assessore: **MAISANO**.

Partecipa inoltre alla seduta il Sindaco, Avv. Giovanni **FORMICA**.

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Dott.ssa Maria **MAGLIARDITI**.

La seduta è pubblica.

Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il **Presidente** introduce l'unico argomento iscritto all'O.d.g. e procede con la lettura integrale della proposta di delibera.

Il Presidente dà lettura, oltre che dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, anche del verbale della 1° Commissione Consiliare del 21 agosto 2018.

I sopracitati documenti vengono allegati in originale al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Durante la lettura, alle ore 19:58, entra in aula il Consigliere Oliva.

Presenti 14.

Alle ore 20:20 si allontana il Consigliere Oliva. **Presenti 13.**

Chiede d'intervenire il Consigliere **Andaloro**, il quale, preannunciando il voto favorevole alla proposta di delibera, intende motivare la propria espressione di voto.

Ritiene che il Comune di Milazzo, come tutti i Comuni, abbia la necessità di attivare la riscossione coattiva, anche al fine di non incappare successivamente nella particolare situazione di dover dichiarare nuovamente il dissesto finanziario dell'ente, in quanto la mancata riscossione, purtroppo, potrebbe provare tale fenomeno costringendo l'ente a non uscire da questa critica situazione di impasse e di danno nei confronti dei cittadini, poiché, com'è risaputo, le tariffe per i cittadini che fanno parte di un ente finanziariamente dissestato vengono elevate al massimo, secondo quanto previsto dalla normativa, quindi l'unica via d'uscita è quella di favorire proprio la riscossione coattiva.

Esprime, in definitiva, parere favorevole alla proposta di delibera anche in considerazione del fatto che a procedere alla riscossione coattiva sarà l'Agenzia delle Entrate, quindi un ente pubblico e di Stato che rappresenta una certa "serenità" dal punto di vista della operatività.

Aggiunge inoltre che l'agio per l'Agenzia delle Entrate è uguale in tutta Italia.

Dà atto che non sussistono problemi di fallimento di società, come già verificato in altri Comuni che hanno affidato ad agenzie private (poi



fallite) la riscossione, non riuscendo quindi ad ottenere neppure le somme prefissate e con l'aggiunta di ulteriori danni per l'ente.

Chiude l'intervento ribadendo il proprio voto favorevole alla proposta di delibera.

Alle ore 20:25 si allontana Cocuzza. **Presenti 12.**

Chiede d'intervenire il Consigliere **Bagli**, il quale preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di delibera, precisando che in Sicilia è già presente l'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia, pertanto la proposta in oggetto è del tutto inattuabile.

Il **Presidente**, constatato che non vi sono ulteriori interventi, prima di procedere alla votazione della proposta di delibera chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ABBAGNATO Paola	X	
ALESCI Francesco		X
ANDALORO Alessio	X	
BAGLI Massimo	X	
CAPONE Maurizio		X
COCUZZA Valentina		X
COPPOLINO Franco Mario	X	
DE GAETANO Francesco		X
DI BELLA Giovanni		X
FORMICA Pietro Tindaro	X	
FOTI Antonio		X
ITALIANO Antonino	X	
MAGISTRI Simone		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAIMONE Martina		X
MAISANO Damiano	X	
MANNA Carmela	X	
MIDILI Giuseppe		X
NANI' Gaetano		X
NASTASI Gioacchino Franco		X
OLIVA Alessandro		X
PIRAINO Rosario		X
PULIAFITO Luigi	X	
QUATTROCCHI Stefania	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco		X



RUSSO Lydia		X
SARAO' Santi Michele		X
SINDONI Mario Francesco		X
SPINELLI Fabrizio	X	
	12	18

Il **Presidente**, verificato che il numero dei Consiglieri presenti in aula è sufficiente a proseguire la seduta, pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate Riscossione**";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 12;

CON VOTI 10 FAVOREVOLI (Abbagnato, Andaloro, Coppolino, Formica, Italiano, Maisano, Manna, Puliafito, Quattrocchi e Spinelli) **1 CONTRARIO** (Bagli) ed **1 ASTENUTO** (Magliarditi), espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate Riscossione**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

A questo punto il **Presidente**, non essendovi ulteriori punti iscritti all'O.d.g. da trattare, ringrazia i Consiglieri e chiude la sessione.

La seduta viene chiusa alle ore 20:28.



CITTA' DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Il Sindaco Avv. Giovanni Formica _____

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

PREMESSO CHE, in generale:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale per la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a)organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" nell'ambito delle quali, rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 32 della L.142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono una esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: "*...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente

autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

RICHIAMATO:

· l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";

· l'art. 3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n.64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: "fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

· l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che "a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate".

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

· dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;

· dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs.30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;

· che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di

autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

· il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO inoltre:

· il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

· il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L.n.50/2017, il quale stabilisce che: "*a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*";

· l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: "*In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore*";

· l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

TENUTO CONTO, altresì, che a mente dell'art.2-bis, comma 1-bis, del D.L. n.193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art.2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione.

PRESO ATTO che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

RICHIAMATE le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza constatante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° punto e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° punto e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° punto della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° punto della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: *“In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni.*

RICHIAMATE le disposizioni attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:

- l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art.5 del D.Lgs. 18/04/2016 ad oggetto: *“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”*.

CONSIDERATO che il disposto del citato art. 15 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del citato principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come ha avuto modo di argomentare meglio il Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015.

CONSIDERATO che dall'esposto quadro normativo si evince:

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esulta dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;

- il principio di autonomia istituzionale risulta recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato DL n.203/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto dei citati punti 48° della Direttiva 2014/23/UE e 34° della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE, e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/4/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

CONSIDERATO ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata al legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.118.

DATO ATTO che attualmente, secondo le differenti discipline normative e regolamentari, la riscossione delle entrate dell'Ente avviene in modo spontanea e in modo coattiva.

RITENUTO che la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016

CONSIDERATO che la riscossione coattiva avviene tramite ruolo, ai sensi del DPR n. 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999 e mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910;

VALUTATO inoltre che il settore della Polizia Municipale ha manifestato la propria volontà a continuare a riscuotere coattivamente a mezzo ruolo i crediti derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada.

DATO ATTO, quindi, che lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali.

RITENUTO pertanto di affidare la riscossione coattiva di tutte le Entrate del Comune sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 1° luglio 2017, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, previsto dall'art. 1 del D.L.193/2016.

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24/05/2017.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267

VISTO il D.Lgs 118/2011

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate

VISTO lo Statuto comunale.

PROPONE

- 1) di prendere atto degli artt. 1 e 2 bis del D.L. 22/10/2016 n.193 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 01/12/2016 n.225, e quindi consentire all'Ente di procedere alla riscossione coattiva di tutte le Entrate del Comune sia tributarie che patrimoniali attraverso lo strumento del ruolo per il tramite del nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”,
- 2) di dare atto che i singoli uffici possono altresì procedere direttamente alla riscossione coattiva delle relative imposte anche tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 come convertito in legge n.106/2011 e s.m.i. e come previsto dal R.D. 639/1910;
- 3) di stabilire che l'affidamento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
- 4) di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;
- 5) di dare mandato ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere Favorevole

Milazzo, li 7/8/2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere Favorevole

Milazzo, li 7/08/2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 4 del 13/08/2018

Il 13 Agosto 2018, alle ore 13:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente

Il Dott. Franco Amata è assente giustificato.

Risulta inoltre presente il Dirigente del II Settore Dott. Francesco Consiglio

Il Collegio prende in visione la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, a firma del Sig. Sindaco, avente ad oggetto "Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all' Agenzia delle Entrate Riscossione", al fine di rilasciare opportuno parere di competenza.

Premesso che l'art.52, comma 5, del D. Lgs. 15/12/1997 n.446 dispone che "*...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

- 1) *i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1;*
- 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; ...".*

Tenuto conto che l'art.1 del D.L. n.193/2016 ha disposto dal 01 luglio 2017 lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e, dalla medesima data, l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art.3, comma 1, del D.L. 30.09.2005 n.203 e s.m.i.

Richiamato il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016 e successive modifiche , il quale stabilisce che : *“... a decorrere dal 01.07.2017, le amministrazioni locali, di cui all'art.1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art.17, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n.46, delle società da esse partecipate...”* .

Preso atto che il Comune, ai sensi degli art. 1 e 2 bis del D.L. 22/10/2016 n.193 e successive modifiche ed integrazioni, intende procedere alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello stesso attraverso lo strumento del ruolo per il tramite del nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione” finora affidate a società del gruppo Equitalia Spa.


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07 agosto 2018 dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Francesco Consiglio.

Per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione, come sopra specificata.

Il presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario generale e al Dirigente del II Settore.

Il Presidente

Dott. Ginevra Fabio Michele



Il Componente

Dott. Carmelo Marisca





CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2018 giorno 21 del mese di Agosto alle ore 11,00 si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota Prot. N.495/47387 del 20 agosto 2018 dal Presidente Antonio Foti, trasmessa ai componenti ai capigruppo, e alle figure interessate.

Funge da segretario il Sig. Giuseppe Bartolotta.

	PRESENTI	ASSENTI
ALESCI FRANCESCO	X	
ANDALORO ALESSIO	X	
FOTI ANTONIO	X	
ITALIANO ANTONINO	X	
NANI' GAETANO		X
MIDILI GIUSEPPE	X	
PIRAINO ROSARIO	X	
QUATTROCCHI STEFANIA		X
RUSSO LYDIA	X	
SPINELLI FABRIZIO		Entra alle ore 11,30

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

- 1 - Lettura ed approvazione verbali precedenti;
- 2 - Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all'agenzia delle entrate riscossione.
- 3 - Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare;

4 - Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00, il Presidente Antoni Foti, constatata la presenza di n. 7 Componenti su 10, dichiara valida la seduta.

Il Presidente Antonio Foti introduce l'argomento posto all'ordine del giorno. *“Riscossione coattiva: delega delle funzioni e delle attività all'agenzia delle entrate riscossione”*.

Il Presidente Antonio Foti ad inizio seduta, con l'ausilio del componente Piraino, espone e sintetizza ai presenti l'intervento del Segretario Generale, avvenuto in data 20 agosto, sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativamente ad una serie di chiarimenti e delucidazioni alle perplessità che erano sorte al componente Piraino riguardo al punto 4° del dispositivo.

Alle ore 11:30 entra il componente Spinelli.

Il Presidente Antonio Foti confrontandosi con tutti i componenti presenti e soffermandosi sui vari punti della proposta di deliberazione mette ai voti la stessa.

Il componente Piraino fa la propria dichiarazione di voto dicendo che anche non condividendo l'urgenza della proposta di deliberazione e che la stessa poteva già essere predisposta a luglio del 2017, ciò nonostante esprime parere favorevole.

Il componente Alesci si astiene, dando in aula la motivazione.

Il componenti Spinelli e Andaloro esprimono parere favorevole.

Il componente Midili sottolinea sulla proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno rilascia questa dichiarazione: “l'incongruenza tra il lasso di tempo intercorso dalla possibilità di porre in essere la deliberazione e il suo arrivo in Commissione ed in Aula, è quantomai anacronistico che si chieda l'urgenza su un documento che da un anno e mezzo poteva essere esitato e votato. Quindi voto contrariamente perchè ritengo limitato il mio diritto di scegliere in maniera più opportuna eventuali altre società regolarmente in condizione di gestire il servizio anche attraverso un bando pubblico”.

Il componente Lydia Russo si associa alla dichiarazione del componente Midili.

Il componente Italiano, dichiara “dopo il coraggio napoleonico che si intravede nel componente Midili” esprime il suo voto favorevolmente.

Il Presidente Antonio Foti si astiene.

La votazione finale risulta la seguente: 4 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, a questo punto la proposta di deliberazione viene mandata in Consiglio Comunale

Il Presidente ringrazia i Componenti e **chiude la seduta alle ore 12:00.**


Il Segretario
Giuseppe Bartolotta




Il Presidente della I Commissione Consiliare
Foti Antonio

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
MICHELE BUCCOLO

IL PRESIDENTE
MARIA MAGLIARDITI

Il Consigliere Anziano
STEFANIA QUATTROCCHI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 05/09/18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---